

LA SOTTRAZIONE ALL'INDICIZZAZIONE NEL CASO DI PROVVEDIMENTO "FAVOREVOLE": UNA "NOVITÀ" DALL'IMPATTO LIMITATO

di *Giulia Mantovani*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La nuova norma di attuazione del codice di procedura penale ed il suo prototipo (l'art. 52 codice *privacy*). – 3. Le annotazioni introdotte dal legislatore delegato. – 4. I destinatari della nuova norma. – 5. L'oggetto della pretesa sottesa alle annotazioni. – 6. L'annotazione conseguente ad una richiesta volta a precludere l'indicizzazione del provvedimento "favorevole" (art. 64-ter, comma 2, n. att. c.p.p.). – 7. L'annotazione conseguente ad una richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione di contenuti relativi al procedimento penale (art. 64-ter, comma 3, n. att. c.p.p.). – 8. Conclusioni.

1. Premessa

Introdotta in attuazione della direttiva contenuta nell'art. 1, comma 25, l. 27 settembre 2021, n. 134 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*)¹, l'art. 64-ter n. att. c.p.p. riconosce nei destinatari di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure di un provvedimento di archiviazione i titolari di una duplice pretesa meritevole di protezione: ai sensi del primo comma, essi possono «richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016» (*General Data Protection Regulation – GDPR*).

¹ «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati».

Il riferimento alla normativa eurounitaria consente di collocare l'intervento del legislatore nazionale nel quadro della tutela offerta all'individuo nei confronti dell'attività dei motori di ricerca generalisti, ossia esterni ai siti che ospitano le informazioni che al soggetto si riferiscono². Ciò non esclude, tuttavia, iniziative dell'interessato nei confronti del sito-sorgente, come può essere l'editore del sito *web* che ospita contenuti giornalistici, esponendoli alla "cattura" da parte dei motori di ricerca generalisti (che poi li rendono reperibili agli internauti mediante la consultazione di indici costruiti sulla base di «formule statistico-matematiche che [...] indic[ano] il grado di rilevanza» del singolo contenuto in rapporto alla specifica chiave di ricerca utilizzata dall'utente)³.

È bene puntualizzare subito che il legislatore ha ricondotto entrambe le pretese considerate al diritto riconosciuto dalla disposizione sovranazionale, che è rubricata *Diritto alla cancellazione* («diritto all'oblio»)⁴. Tuttavia, la "cancellazione" di cui al regolamento eurounitario di per sé «presuppone [...] una previa indicizzazione»⁵, donde una certa difficoltà nell'inquadramento dell'ipotesi di preclusione dell'indicizzazione *ab origine*.

Non soltanto: entro l'orizzonte della normativa sovranazionale si era mantenuta anche la direttiva parlamentare, cosicché si ravvisa «il rischio di un eccesso di delega» nella parte in cui, in sede di attuazione, la fattispecie da ultimo evocata è stata affiancata a quella della deindicizzazione, ossia della sottrazione ad un'indicizzazione già in corso⁶.

²V. le *Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD (parte 1)*, adottate il 7 luglio 2020 dall'*European Data Protection Board (EDPB)*, § 7: «[...] è necessario precisare che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro dell'attività del fornitore di un motore di ricerca deve essere distinto dal trattamento operato dagli editori dei siti web di terzi (come i mezzi di comunicazione) che forniscono contenuti giornalistici online». In altri termini, se anche l'interessato abbia ottenuto il *delisting*, «l'utente si potrà recare sul sito-sorgente [...] e a partire dalla funzione ricerca presente in esso [...] avrà agevole accesso alla notizia» non reperibile tramite l'inserimento del nominativo nelle stringhe di *Google Search* e simili (M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2023, 1, p. 31; volendo v., altresì, G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all'oblio*, in R.M. GERACI-A. SCALFATI (a cura di), *Analisi della c.d. Riforma Cartabia (l. n. 134 del 2021)*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 1, p. 211). Cfr. A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, p. 702 ss., là dove si considera l'impatto che potrebbe avere un intervento legislativo volto a limitare anche le potenzialità dei motori di ricerca interni al sito che ospita l'informazione.

³F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 1104, nt. 13.

⁴V. A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (diretto da), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 414.

⁵M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, versione aggiornata al 2 novembre 2022, p. 87. Cfr., altresì, M. MARINI, *op. cit.*, p. 26 s.

⁶M. GIALUZ, *op. loc. cit.*

Occorre richiamare l'interesse sotteso alla richiesta (dell'uno o dell'altro tipo) avanzata dal destinatario di uno dei provvedimenti favorevoli (in senso lato) sopra citati. A tal fine va ricordato che la sottrazione all'indicizzazione si traduce nella «disassociazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca»⁷, la quale non è altro che uno strumento di attuazione e di tutela del «diritto di ciascuno al controllo sulla circolazione e l'utilizzo che altri facciano dei propri dati personali»⁸. Evidentemente, infatti, l'elisione di quel nesso attua una «pretesa all'autodeterminazione informativa»⁹, che consente all'interessato di opporsi alla consegna al pubblico dell'immagine di sé creata dal trattamento delle informazioni che lo riguardano ad opera dei motori di ricerca generalisti¹⁰.

È noto che i diritti della personalità (dunque, anche il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali) «si caratterizzano innanzi tutto per essere diritti a contenuto e funzione non patrimoniale», donde la centralità di strumenti di tutela di natura inibitoria, ossia volti ad «impedire che la violazione sia posta in essere ovvero continui ovvero sia ripetuta». Nel contempo, i medesimi diritti si connotano per dare protezione ad un interesse che «è sempre o quasi confliggente con situazioni [...] altrui di libertà (ovvero con contrapposti interessi collettivi o di categoria)», donde la necessità di risolvere il conflitto, ossia di individuare i limiti della tutela offerta a «ciascuna libertà in ragione dell'esigenza di assicurare il godimento delle altre»¹¹.

Lungo queste linee direttrici è possibile abbozzare una prima lettura dell'art. 64-ter n. att. c.p.p.

⁷ S. SICA-V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, in *Dir. inf. e inform.*, 2014, p. 709.

⁸ M. CUNIBERTI, *Riservatezza e identità personale*, in M. CUNIBERTI-E. LAMARQUE-B. TONOLETTI-G.E. VIGEVANI-M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), *Percorsi di diritto dell'informazione*, III ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 134.

⁹ A. RICCI, *op. cit.*, p. 464.

¹⁰ Sul motore di ricerca come soggetto «idoneo a generare una vera e propria immagine online», v. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf. e inform.*, 2014, p. 600 s.: secondo l'Autrice, inteso come «diritto a cancellare i dati», il diritto all'oblio di cui alla normativa euromunitaria «è strumentale al diritto alla protezione dei dati personali»; con particolare riguardo all'informazione in materia giudiziaria, v. A. MARANDOLA, *La tutela dell'identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, n. 3, p. 375 s. Come rileva la "sentenza *Google Spain*" del 2014, l'attività dei motori di ricerca, da un lato, «svolge un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati [*personali*]» e, dall'altro, consente agli utenti della rete di «stabilire un profilo più o meno dettagliato» di una certa persona semplicemente a partire dall'inserimento del suo nome nella stringa di ricerca messa a disposizione da *Google* (e simili). Infatti, attraverso gli indici di contenuti *web* creati a partire dal nome digitato dagli internauti, i motori di ricerca sono in grado di conferire ai dati personali «carattere ubiquitario» e un'organizzazione che aggrega «una moltitudine di aspetti della [...] vita privata» del soggetto, i quali diversamente «non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connessi[?] tra loro» (Corte giust. UE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, § 36 s.; § 80).

¹¹ V. A. PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1990, pt. V, c. 4 ss.

2. La nuova norma di attuazione del codice di procedura penale ed il suo prototipo (l'art. 52 codice *privacy*)

L'art. 64-ter n. att. c.p.p. sembrerebbe voler dare al singolo accesso ad un provvedimento di tutela del diritto alla protezione dei dati personali a contenuto inibitorio, nel momento in cui riconosce ai soggetti elencati il potere di richiedere che sia impedita l'indicizzazione di determinate risorse *web* o la sua prosecuzione. Ad un primo sguardo, cioè, la nuova norma parrebbe introdurre una tutela di natura analoga a quella fornita all'individuo dalla previsione che l'ha ispirata, *i.e.* l'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)¹². Tuttavia, si nota immediatamente una differenza.

Ai fini della risoluzione del conflitto con le altrui libertà, la previsione più risalente subordina la protezione della persona o ad un criterio di bilanciamento elastico (ossia la sussistenza di «motivi legittimi» a fondamento della richiesta¹³ oppure di ragioni di «tutela dei diritti o della dignità degli interessati» rilevate d'ufficio)¹⁴ o ad un giudizio di prevalenza formulato *a priori* per fornire la regola invariabilmente applicabile a determinate fattispecie (in via obbligatoria, a prescindere dall'impulso dell'interessato)¹⁵. Nei limiti così individuati, il singolo ottiene che sia «preclu[sa], in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento»¹⁶.

Invece, la norma di nuovo conio si limita a definire espressamente un profilo spe-

¹² V. la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in G.U., Serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022 (Suppl. straordinario n. 5), p. 348.

¹³ V. Corte di cassazione – Ufficio del Massimario, *Corte di cassazione e tutela della privacy: l'«oscuramento» dei dati identificativi nelle sentenze*. Relazione 5 luglio 2005 redatta da E. CALVANESE e A. GIUSTI, in *Dir. inf. e inform.*, 2005, p. 449: ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, «occorre che ci si trovi in presenza di circostanze particolari e di motivi debitamente giustificati, che vanno oltre il mero interesse al riserbo. In definitiva [...] l'omissione dell'indicazione delle generalità e dei dati identificativi potrà essere disposta ogniqualvolta dalla diffusione completa della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale derivi un pericolo di pregiudizio per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità dell'interessato».

¹⁴ Il riferimento è ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

¹⁵ Il riferimento è al comma 5 dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

¹⁶ Nei casi in cui le esigenze di tutela del singolo sono riconosciute per legge prevalenti (art. 52, comma 5, d.lgs. n. 196/2003), l'omessa indicazione si estende agli «altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità» della persona protetta. Sulle «tipologie generali di divieto di diffusione di dati identificativi» previste dall'art. 52 codice *privacy* e sulla relativa implementazione in rapporto alle decisioni della Corte di cassazione, v. il decreto del Primo Presidente, Racc. Gen. n. 178/2016, *La protezione dei dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, reperibile in allegato a P. PATATINI-F. TRONCONE (a cura di), *L'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale*, Corte costituzionale – Servizio Studi, dicembre 2020, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20316_Oscuramento_dati_personali.pdf.

cifico, circoscrivendo la pretesa meritevole di tutela entro i confini della sottrazione di determinate risorse *web* alle ricerche condotte in rete «a partire dal nominativo dell'istante»¹⁷. Per il resto, ferma in ogni caso la necessità dell'iniziativa dell'interessato¹⁸, essa rinvia ai termini di definizione della contesa con le libertà altrui ricavabili dalla normativa sovranazionale, la quale – com'è noto – sul punto è già stata oggetto di interventi interpretativi rilevanti da parte della Corte di giustizia¹⁹.

Nel contempo, tanto nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione *ab origine* quanto nell'ipotesi di richiesta diretta ad ottenere la deindicizzazione di determinate risorse *web*, l'art. 64-ter n. att. c.p.p. riconosce comunque all'istante il diritto all'annotazione ivi prevista. Nel primo caso (comma 2), la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento dovrà apporre e sottoscrivere la seguente formula, recante sempre l'indicazione dell'articolo di nuova introduzione: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante».

¹⁷ Nel senso che, in caso di *delisting ex art. 17 GDPR*, il (*link al*) contenuto deindicizzato non è «più visibile nei risultati di ricerca basati sulle interrogazioni che includono, in linea di principio, il nome dell'interessato», v. le *Linee guida 5/2019*, cit., § 9. In dottrina si è rilevato che deve ritenersi estranea alle pretese individuali tutelate dal diritto al *delisting* l'espunzione di determinati link dagli indici che *Google* e altri rendono disponibili «a fronte di ricerche particolarmente articolate, ove il nome dell'interessato rappresenti magari soltanto una parte della *query*», pena il pericolo che acquisisca consistenza lo spettro di «forme di censura nella Rete» (S. SICA-V. D'ANTONIO, *op. cit.*, p. 711). Tuttavia, ai fini dell'effettività del diritto si dovrebbe quantomeno riconoscere che esso implichi l'obbligo, in capo al gestore del motore di ricerca, di non suggerire più agli internauti che digitino il nome dell'interessato il completamento della *query* attraverso parole chiave ulteriori e tali da generare una combinazione infine idonea ad indirizzarli verso il contenuto deindicizzato: sui «suggerimenti» che *Google* trae dalle ricerche precedenti degli altri utenti, v. F. DI CIOMMO, *op. cit.*, p. 1111, nt. 35.

Dal *delisting* si distingue la cancellazione delle copie *cache* di *Google* e simili, la quale pone gli internauti nell'impossibilità di «accedere al contenuto informativo anche per mezzo di parole chiave diverse dal nome e cognome dell'individuo», costringendoli in sostanza a «rinunciare a reperirlo per il tramite del motore di ricerca»: P. SAMMARCO, *Diritto all'oblio e cancellazione delle copie cache del motore di ricerca*, in *Dir. inf. e inform.*, 2022, p. 388, che commenta criticamente Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952, *ivi*, p. 369 ss. (per cui «deve [...] concludersi nel senso che la cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona»).

¹⁸ V. la *Relazione illustrativa*, cit., p. 348.

¹⁹ Secondo A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 709, «sembra [...] che con il rinvio all'art. 17 GPDR, si sia preferito inserire nel nuovo articolo una sorta di rinvio secco che, tuttavia, si sostanzia in un "rinvio mobile", dal momento che deve necessariamente essere riempito dei contenuti che a quest'ultimo ha fornito la Corte di Giustizia [...]». Per un quadro sintetico di alcune fra le pronunce della Corte di giustizia più rilevanti per il tema che qui interessa si rinvia, volendo, a G. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 209 ss.

Nel secondo caso (comma 3), quest'ultimo avrà diritto ad un'annotazione del seguente tenore: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».

Così confezionata, la nuova norma solleva interrogativi di non poco momento, a partire dal tema della conservazione o meno di spazi per una valutazione discrezionale degli interessi in gioco.

3. Le annotazioni introdotte dal legislatore delegato

Il legislatore delegato ha attinto dall'art. 52 codice *privacy* lo strumento dell'annotazione, riconducendone l'apposizione e la sottoscrizione all'attività di «comunicazione della sentenza» evocata dalla direttiva parlamentare per individuare la sede della nuova norma.

Nell'economia del prototipo, l'annotazione è funzionale a rendere esigibile l'obbligo di astensione dalla diffusione integrale del contenuto del provvedimento che grava su chiunque intenda riprodurlo in qualsiasi forma, pure quando si tratti di un soggetto diverso dall'autorità giudiziaria emittente. Infatti, attraverso l'annotazione apposta a cura della cancelleria o della segreteria sull'originale del provvedimento, viene resa conoscibile anche ai terzi la regola applicabile nel caso concreto (l'«oscureamento» dei dati identificativi). Essa rappresenta l'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti che è racchiuso nell'apposito decreto con il quale l'autorità giudiziaria che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento decide, «senza ulteriori formalità», sulla richiesta di «protezione» avanzata dall'interessato in vista della sua futura diffusione all'esterno (attraverso il sito istituzionale dell'organo emittente, ma non soltanto)²⁰.

Diversamente, in seno all'art. 64-ter n. att. c.p.p., in nessun caso è prevista una decisione dell'autorità giudiziaria sulla richiesta proveniente dal beneficiario di uno dei provvedimenti «favorevoli» ivi menzionati e «volta a precludere l'indicizzazione» oppure ad «ottenere la deindicizzazione». Come si è anticipato, nello stesso tempo, in entrambe le circostanze, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento è tenuta ad apporre e sottoscrivere le annotazioni sopra riportate²¹: bisogna dunque dedurre che, in ambedue i casi, il bilanciamento degli interessi contrapposti è già stato effettuato *a priori* dal legislatore (a favore dell'istante) sulla base dei criteri ricavabili dal regolamento eurounitario?

²⁰ Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, il decreto può essere emesso anche in assenza di richiesta da parte dell'interessato: «la medesima autorità [che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento] può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione [...], a tutela dei diritti o della dignità degli interessati» (v. il decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, Racc. Gen. n. 178/2016, cit.).

²¹ V. M. MARINI, *op. cit.*, p. 26.

Sul punto va detto che, nei casi di soluzione a rime obbligate, l'art. 52, comma 5, codice *privacy* prevede che chiunque diffonda il provvedimento è tenuto ad ometterne la riproduzione integrale «anche in mancanza dell'annotazione» (la cui apposizione si riduce ad una questione di mera opportunità, «al fine di evitare illecite divulgazioni dovute a dubbi sull'oggetto o sui contenuti dei provvedimenti, o anche a mera negligenza») ²². Inoltre, nella materia di cui all'art. 64-ter n. att. c.p.p., l'operazione di bilanciamento non potrebbe comunque ritenersi esaurita *a priori*, restando aperta (e dunque affidata a soluzioni *case by case*) quantomeno la questione della portata territoriale della sottrazione all'indicizzazione ²³. Infatti, secondo una recente pronuncia della prima sezione civile della Corte di cassazione, in tema di tutela del "diritto all'oblio", in conformità al diritto dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati *URL* dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano ²⁴.

Al di là di quest'ultima questione specifica, la nuova norma di attuazione del codice di rito solleverebbe perplessità di ordine generale se fosse intesa quale sede di

²² V. le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2 dicembre 2010, doc. *web* n. 1774813, § 4.1.

²³ Cfr. M. MARINI, *op. cit.*, p. 13 s.; A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 707, nt. 19.

²⁴ Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2022, n. 34658, in *CED Cass.*, n. 666447-02 (nel caso di specie, l'interessato era persona beneficiaria di un provvedimento di archiviazione che aveva già ottenuto da Google la rimozione dalle versioni europee del suo motore degli indirizzi verso risorse *web* contenenti notizie non aggiornate circa la sua vicenda giudiziaria). Com'è noto, sulla portata territoriale del diritto alla deindicizzazione, è intervenuta Corte giust. UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-507/17: l'art. 17, § 1, *GDPR* deve essere interpretato «nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione [...], è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti». A questa pronuncia si è riferita anche la Corte di cassazione, che ne ha valorizzato uno specifico passaggio motivazionale (§ 72: «Occorre [...] sottolineare che il diritto dell'Unione, pur se [...] non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (...), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore»). Per un commento alla recente pronuncia della Cassazione, v. A. PALMIERI, *Ordine di deindicizzazione "no limits": un bilanciamento a senso unico?*, in *Foro it.*, 2023, pt. I, c. 144 ss.

una soluzione predeterminata e dunque uniforme per tutti i casi in cui l'istante sia una persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione. Invero, è fuor di dubbio che il diritto alla protezione dei dati personali non è «una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità», come si legge nel “considerando” n. 4 del regolamento eurounitario²⁵. La Corte di giustizia ha ravvisato nell'art. 17, § 3, lett. a), *GDPR* la previsione espressa della subordinazione della deindicizzazione al «bilanciamento tra, da un lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta e, d'altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione, garantito dall'articolo 11 della Carta»²⁶. Entro tale cornice, al gestore del motore di ricerca non è sottratto ogni sindacato sulle richieste di deindicizzazione, neppure qualora esse riguardino link che rinviano a pagine *web* nelle quali compaiono informazioni relative ad un procedimento penale del quale l'istante è stato oggetto e neppure se le medesime informazioni si riferiscono ad una fase precedente dell'*iter* giudiziario e non corrispondono più alla situazione attuale. Al gestore del motore di ricerca spetta pur sempre la verifica (compiuta sotto il controllo delle autorità nazionali competenti) dell'eventuale sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante che giustifichino la prevalenza, nel caso concreto, dell'esigenza degli internauti di accedere agevolmente all'informazione indicizzata e pertanto consentano a *Google* e simili di sottrarsi alla pretesa dell'istante²⁷. Da questo punto di vista, pare dubbio che l'esito “favorevole” del procedimento penale sia di per sé ragionevolmente idoneo a privare invariabilmente di rilievo ogni ulteriore elemento della fattispecie concreta che possa deporre a favore della libertà d'informazione, primo fra tutti il ruolo in ipotesi ricoperto dall'interessato nella vita pubblica²⁸.

Nel prosieguo si vedrà se il tenore dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. consenta una lettura diversa, eventualmente differenziata in rapporto alle due menzionate tipologie di richiesta. Qui si anticipa soltanto che, se si esclude la predeterminazione per legge della soluzione del conflitto fra gli interessi contrapposti, la stessa risulta rimessa ad un bilanciamento *case by case*. Nel quadro tracciato dall'art. 64-ter n. att. c.p.p., quest'ultima operazione si collocherebbe necessariamente a valle dell'annotazione, diversamente da quanto accade per le istanze presentate ai sensi dell'art. 52 codice *privacy*.

²⁵ «È [...] la natura relazionale del diritto alla protezione dei dati personali a giustificare l'astratta possibile limitazione del suo contenuto, in ragione del perseguimento di interessi generali. È il bisogno sociale a rendere finita la prerogativa individuale, legittimando restrizioni all'esercizio dei poteri di controllo riconosciuti all'interessato»: A. RICCI, *op. cit.*, p. 465.

²⁶ Corte giust. UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17, § 59.

²⁷ V. Corte giust. UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17.

Per il caso in cui la richiesta di deindicizzazione presentata al motore di ricerca abbia ad oggetto un contenuto che include affermazioni ritenute inesatte dall'istante, v. Corte giust., Grande Sezione, sent. 8 dicembre 2022, causa C-460/20 (nel settore che qui rileva, si può immaginare, per esempio, la notizia di una inesistente decreto di rinvio a giudizio).

²⁸ *Infra*, nt. 77.

Infatti, la norma di nuovo conio non attribuisce al giudice che ha emesso la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o l'ordinanza o il decreto di archiviazione alcuna competenza in tema di bilanciamento degli interessi messi in gioco dalle richieste volte a sottrarre determinate risorse *web* all'indicizzazione ad opera dei motori di ricerca generalisti: ma allora, dovendosi escludere che valga a rendere conoscibile la regola applicabile nel caso concreto in punto di indicizzazione (che non è stata formulata), a che cosa potrebbe ritenersi funzionale l'annotazione apposta e sottoscritta dalla cancelleria ai sensi dell'art. 64-ter n. att. c.p.p.?

4. I destinatari della nuova norma

Prima di tutto, è necessaria qualche puntualizzazione sulla portata soggettiva della nuova norma. Infatti, nell'ambito dell'ampia categoria degli "interessati" (persone fisiche identificate o identificabili)²⁹, titolari del diritto all'oblio ai sensi e nei limiti dell'art. 17 *GDPR*, i possibili fruitori dello strumento predisposto dal nuovo art. 64-ter n. att. c.p.p. risultano essere esclusivamente le persone nei cui riguardi sono stati pronunciati i provvedimenti ivi selezionati.

Il confronto con la direttiva parlamentare restituisce immediatamente due differenze³⁰: in sede di attuazione, il riferimento al decreto è stato sostituito dal richiamo al provvedimento di archiviazione, mentre alla sentenza di assoluzione è subentrata quella di proscioglimento. Entrambi gli scostamenti sono stati imputati alla necessità di ricondurre a razionalità la trilogia disegnata dalla legge delega, in quanto «non avrebbe senso, da un lato, includere i decreti ed escludere le ordinanze di archiviazione; dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque "formula"»³¹. Se non si fatica a condividere la prima argomentazione, meno convincente appare invece la seconda³², che potrebbe non risultare idonea ad «escludere uno sconfinamento dalla delega»³³. Infatti, nel momento attuativo, pare essere scivolato nell'irrelevanza un elemento differenziale (*i.e.* l'intervenuto approdo del processo alla fase del giudizio) che la direttiva parlamentare aveva coscien-

²⁹ Ai fini del regolamento eurounitario, per «dato personale» s'intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, n. 1, *GDPR*).

³⁰ Sul punto v. M. GIALUZ, *op. cit.*, p. 87; M. MARINI, *op. cit.*, p. 23 ss.; A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 700.

³¹ *Relazione illustrativa*, cit., p. 349.

³² V., volendo, già G. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 215 s.

³³ Ravvisa «il pericolo di un eccesso di delega» M. GIALUZ, *op. loc. cit.*; diversamente, M. MARINI, *op. cit.*, p. 25.

temente inteso valorizzare, abbinandovi una considerazione non omogenea delle formule proscioglitive.

Ulteriore elemento degno di nota è che, al pari della delega, nemmeno il d.lgs. n. 150/2022 ha operato alcun riferimento espresso al regime di impugnabilità del provvedimento “favorevole” che consente la fruizione dello strumento di nuovo conio. Se si ritiene che quest’ultima non sia limitata esclusivamente ai destinatari di provvedimenti non più soggetti ad impugnazione, sembra doversi riconoscere l’inevitabile instabilità dell’assetto degli interessi in gioco che può coinvolgere il destinatario di un provvedimento annotato ai sensi dell’art. 64-ter n. att. c.p.p.³⁴.

5. L’oggetto della pretesa sottesa alle annotazioni

Alla classe di soggetti selezionata nei termini sopra descritti l’art. 64-ter n. att. c.p.p. riconosce il diritto (*on demand*) alle sopra riportate annotazioni apposte al provvedimento “favorevole”, alle quali è obbligata la cancelleria del giudice che lo ha emesso. Come l’autorità garante per la protezione dei dati personali già rilevò nel parere³⁵ sullo schema di decreto legislativo approvato il 4 agosto dello scorso anno dal Consiglio dei Ministri³⁶, la cancelleria è stata «correttamente individuata quale desti-

³⁴ Si sofferma sul punto A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 700 s.: con riguardo alle sentenze di proscioglimento, l’Autrice conclude che, «a meno che non si tratti di soggetto del tutto privo di alcuna notorietà e/o rilevanza finanche locale, stabilire una forma di deindicizzazione *pro futuro* che copra anche gli svolgimenti delle impugnazioni, potrebbe risultare assai problematico, se non impossibile».

³⁵ *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* – 1° settembre 2022, doc. web n. 9802612.

³⁶ Si riporta il testo dell’art. 64-ter n. att. c.p.p. così come formulato nello *Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* (reperibile in *Sistema Penale*, 10 agosto 2022): «1. L’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l’indicizzazione dei dati personali dell’interessato, riportati nel provvedimento”. 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”».

nataria dell'istanza in ragione del riferimento, contenuto nella legge di delegazione, alla comunicazione della sentenza».

Come si è già visto, la formula apposta e sottoscritta è in parte variabile, a seconda che l'istante aspiri ad impedire che siano indicizzati oppure che continuino ad essere indicizzati sulla rete internet i «dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento». Quest'ultima è la locuzione alla quale ricorre il primo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., prelude in verità disarmonico alla puntuale definizione dei contenuti dell'annotazione rinvenibile nei commi seguenti. Essa ricalca, con varianti, il prototipo, ma, nel contesto in cui è calata, risulta fuorviante.

Infatti, nell'art. 52, comma 1, codice *privacy* le «generalità» e gli «altri dati identificativi» dell'interessato «riportati sulla sentenza o provvedimento» sono coerentemente individuati come oggetto di "omissione" «in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma».

Invece, l'art. 64-ter n. att. c.p.p. si candida ad operare in caso di indicizzazione, temuta o già in atto, che l'istante ambisce a scongiurare o a far cessare. Essa è un'attività che si esercita tipicamente sui contenuti delle pagine *online*, che pertanto rappresentano necessariamente anche l'oggetto della pretesa che induce il richiedente a munirsi dell'annotazione *de qua*. Di conseguenza, si rivela inadeguato il riferimento, nel primo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., ai singoli «dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento» annotati. Ben avrebbe fatto, piuttosto, il legislatore delegato se avesse adottato una formula diversa e conforme al tenore dei commi successivi, che stabiliscono correttamente il contenuto specifico dell'annotazione e costituiscono il punto di riferimento privilegiato per l'interprete³⁷: il secondo identifica nel provvedimento favorevole l'oggetto che si vuole sottratto *ab origine* all'indicizzazione, mentre il terzo riferisce la pretesa di deindicizzazione ai «contenuti relativi al procedimento penale»³⁸.

6. L'annotazione conseguente ad una richiesta volta a precludere l'indicizzazione del provvedimento "favorevole" (art. 64-ter, comma 2, n. att. c.p.p.)

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. introduce una clausola di salvaguardia a favore di «quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30

³⁷ Cfr. A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 706, con particolare riferimento al rapporto tra i primi due commi dell'art. 64-ter n. att. c.p.p.: «il secondo comma deve ritenersi del tutto autonomo e dunque prevalente, in quanto *lex specialis* rispetto alla formula introduttiva e "più generale" del comma primo».

³⁸ Il legislatore delegato, da un lato, ha accolto la proposta di riformulazione del secondo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. avanzata dal Garante per la protezione dei dati personali nel citato *Parere* del 1° settembre 2022, ma, dall'altro lato, non ha soddisfatto l'esigenza di modificare coerentemente anche il comma di apertura («andrebbe conseguentemente rimodulato il comma 1, facendo riferimento alla deindicizzazione di contenuti relativi al procedimento e alla preclusione dell'indicizzazione del provvedimento», affermava il Garante).

giugno 2003, n. 196». Essa è stata inserita su *input* del Garante per la *privacy*, che però ne prefigurava l'innesto «in apertura del comma 2»³⁹, a testimonianza dell'omogeneità teleologica che lega lo strumento introdotto nel primo capoverso dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. e le cautele previste nel capo del codice *privacy* dedicato all'informatica giuridica.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., l'istante mira a sottrarre *ab origine* all'indicizzazione le pagine *web* che riproducono il provvedimento annotato e non anche quelle che ospitano notizie ad esso relative⁴⁰. *Rebus sic stantibus*, la nuova norma sembra voler condividere con la disciplina contenuta nel codice *privacy* la medesima finalità di tutela dell'individuo dagli effetti che possono derivare dall'accessibilità della decisione che lo riguarda «attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della [...] autorità [giudiziaria emittente] nella rete Internet» (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 196/2003) o comunque dalla sua «riproduzione [...] in qualsiasi forma» anche ad opera di terzi (art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003), come potrebbero essere, a titolo meramente esemplificativo, gli editori di riviste giuridiche *online*⁴¹.

È noto che quelle appena citate sono le norme che il d.lgs. n. 196/2003 dedica espressamente al settore dell'informatica giuridica, oggetto del Capo III del Titolo I (*Trattamenti in ambito giudiziario*) della Parte II, la quale contiene le *Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento*. Così riformulata⁴², quest'ultima rubrica richiama le esigenze che possono opporsi al dispiegarsi del diritto al *delisting* prese in considerazione nel § 3 dell'art. 17 *GDPR*. Posto che in una società democratica l'esercizio della giurisdizione deve rendersi trasparente⁴³, la divulgazione delle decisioni attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale dell'autorità giudiziaria emittente è agevolmente riconducibile all'«esecuzione di un compito svolto [...] nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», alla quale allude l'art. 17, § 3, lett. b), *GDPR*. Né si può dimenticare la funzionalità delle banche di dati giuridiche ai fini dell'informazione giuridica e della

³⁹ *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit.

⁴⁰ V. A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 706.

⁴¹ L'art. 3, comma 2, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*) ha modificato il primo comma dell'art. 52 del codice *privacy*, sopprimendo la seguente specificazione, in origine riferita alla riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma: «per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica».

⁴² Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 101/2018.

⁴³ In rapporto al contributo specificamente proveniente dalle banche dati di giurisprudenza, V. DI CERBO, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in *Quest. giust.*, 2017, 3, p. 93 ss.

ricerca giurisprudenziale necessaria all'attività degli operatori del diritto⁴⁴.

Anche in quest'ultimo settore «la svolta [...] è [stata] rappresentata da Internet»; «la semplificazione e la diffusione capillare delle possibilità di comunicazione telematica hanno generato moltissimi siti giuridici spontanei, ed hanno aperto a tutte le banche dati già esistenti potenzialità diffusive immense»⁴⁵. Ed è appunto sulla modalità delle «ricerche condotte sulla rete internet» che mira ad incidere la pretesa all'origine dell'annotazione di cui al primo capoverso dell'art. 64-ter n. att. c.p.p.: ciò a cui aspira l'istante è la non associazione del proprio nome (una volta digitato nelle stringhe dei motori di ricerca generalisti) ai link che rinviano a pagine *web* (istituzionali o meno) contenenti la riproduzione del provvedimento (in senso lato favorevole) emesso nei suoi confronti⁴⁶.

Tale essendo l'obiettivo, tuttavia, ancor prima della recente riforma, l'interessato già aveva la possibilità di conseguirlo (indirettamente) attivando una tutela anche «più incisiva»⁴⁷ di quella che ora gli è offerta dal secondo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., *i.e.* l'«oscuramento» delle sue generalità e degli altri dati identificativi riportati nella decisione⁴⁸. Quest'ultimo strumento resta pure oggi fruibile per il destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure di un decreto o di un'ordinanza di archiviazione, com'è reso esplicito dalla già menzionata clausola di salvaguardia di «quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Essendo più ampia la protezione assicurata all'individuo dalla risorsa preesistente, opportunamente la clausola in oggetto rende inequivocabile che «l'attestazione per il *delisting* lasci[a] impregiudicata la facoltà del singolo di richiedere la [...] tutela dell'oscuramento dei dati nel provvedimento», secondo quanto suggerito dall'autorità garante nel già citato parere.

Qualora invece il destinatario di uno dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. abbia già ottenuto, ai sensi dell'art. 52 codice *privacy*, l'«annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in

⁴⁴ V. A.M. GAMBINO, *Informatica giuridica e diritto dell'informatica*, in *Diritto on line*, 2013: «L'informatica giuridica, quale scienza volta allo studio dei problemi giuridici connessi all'informatica e alla telematica, nonché delle norme che disciplinano l'utilizzo delle relative applicazioni, si concentra sugli strumenti informatici a disposizione del giurista, sulla redazione di ipertesti giuridici e, più in generale, sulle applicazioni utili per la documentazione e la consultazione nell'ambito della giurisprudenza». Cfr., altresì, fra i molti, M.G. LOSANO, voce *Informatica giuridica*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IX, Utet, Torino, 1993, p. 416 ss.; G. PICA, voce *Informatica giuridica*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, agg. II, tomo II, Utet, Torino, 2003 (rist. 2008), p. 785 ss.

⁴⁵ G. PICA, *op. cit.*, p. 787.

⁴⁶ V. Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit.: «L'annotazione preventiva rappresenta [...] una cautela (ulteriore rispetto all'oscuramento, in particolare su istanza di parte, delle generalità di cui all'art. 52, co. 1, del Codice) volta a circoscrivere gli effetti della pubblicità del provvedimento giurisdizionale (che, anche se favorevole, può comunque risultare pregiudizievole per la parte), agendo in primo luogo sulla sua reperibilità a partire, anzitutto, dal sito istituzionale dell'autorità emanante».

⁴⁷ V. Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit.

⁴⁸ V. Garante per la protezione dei dati personali, *Linee guida*, cit.

qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento», parrebbe superflua ogni ulteriore iniziativa mirante alla non indicizzazione della pagina *web* ove la decisione è riprodotta. Infatti, la protezione dall'indicizzazione è “assorbita” dall’“oscuramento” dei dati identificativi poiché il provvedimento non dovrebbe essere reperibile mediante ricerche condotte sulla rete internet a partire da un nominativo che, in occasione della sua riproduzione in uno o più siti *web*, è stato omesso⁴⁹.

Piuttosto, la preclusione dell'indicizzazione parrebbe atteggiarsi come rimedio surrogatorio per le ipotesi in cui la tutela apprestata dal codice *privacy* non venisse in concreto accordata. Occorre ricordare, infatti, che l'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 consegna il bilanciamento degli interessi in competizione all'autorità giudiziaria che emette il provvedimento oggetto della richiesta di “oscuramento”, la quale è chiamata a valutare la sussistenza di «motivi legittimi» idonei a giustificare il sacrificio degli interessi soddisfatti dalla conoscibilità integrale del provvedimento⁵⁰, anch'essi di rilievo costituzionale⁵¹. *Rebus sic stantibus*, là dove non ottenga la maggiore tutela offerta dall’“oscuramento” dei dati identificativi nel provvedimento oggetto di diffusione⁵², l'interessato potrebbe mirare alla più limitata protezione che può derivargli dalla non indicizzazione della pagina *web* che riproduce integralmente la decisione.

Secondo una fra le prime interpretazioni date alla nuova norma⁵³, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., non vi sarebbe spazio per un bilanciamento *case by case* degli interessi contrapposti ai sensi del regolamento eurounitario. Se ne sarebbe infatti già incaricato il legislatore, cristallizzando l'esito della competizione a favore del singolo che mira a contenere la «propria visibilità telematica»⁵⁴ ogniqualvolta egli abbia beneficiato di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure di un provvedimento di archiviazione. Di conseguenza, ove restasse insoddisfatta la richiesta tesa all’“oscuramento” delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato presenti nel provvedimento oggetto di diffusione,

⁴⁹ Si rinvia, in particolare, all'art. 52, commi 3 e 4, d.lgs. n. 196/2003: «3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...». 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato».

⁵⁰ Cfr. M. MARINI, *op. cit.*, p. 25.

⁵¹ V. G. GRASSO, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Foro it.*, 2018, pt. V, c. 352.

⁵² Come sottolinea G. GRASSO, *op. cit.*, c. 351, «se gli art. 51 e 52 costituiscono la base legale per la liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 45 *bis* cod. *privacy*, vuol dire che, al di fuori dei casi in cui sia disposta l'anonimizzazione o debba procedersi all'oscuramento dei dati nei casi previsti dalla legge, la diffusione integrale delle decisioni giudiziarie di ogni ordine e grado è sempre consentita, anche attraverso la pubblicazione da parte dell'autorità giudiziaria su Internet e l'inserimento in banche dati [...]».

⁵³ V. M. MARINI, *op. cit.*, p. 26.

⁵⁴ V. S. SICA-V. D'ANTONIO, *op. cit.*, p. 710.

indirizzata all'autorità giudiziaria, altrettanto non potrebbe accadere per la pretesa di non indicizzazione della pagina *web* che lo ospita senza omissioni, rivolta al titolare del trattamento (tenuto a conformarvisi – sembrerebbe – in virtù della mera appartenenza del provvedimento alla trilogia di cui al primo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., non potendosi ritenere l'eventuale assenza dell'annotazione ostativa al perfezionamento del diritto)⁵⁵.

Tuttavia, se l'intenzione del legislatore della recente riforma fosse stata quella di avocare a sé il bilanciamento degli interessi (con la precostituzione di un titolo insindacabile per la sottrazione all'indicizzazione), sarebbe stato meglio accogliere l'invito alla coerenza proveniente dal Garante per la *privacy* e dunque espungere il riferimento all'intero art. 17 *GDPR* dall'annotazione di cui al primo capoverso dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., per limitarlo eventualmente alla sola lett. e) del primo paragrafo⁵⁶. Il rinvio integrale, infatti, pare escludere che l'operazione di bilanciamento sia stata effettuata *a priori* e, invece, «sembra radicare, in capo al titolare del trattamento (o, in caso di sua inerzia, al Garante o all'a.g. eventualmente aditi) un margine di discrezionalità valutativa in ordine all'inibitoria [...]». Preso atto delle ragioni della conferma del riferimento all'intero art. 17 *GDPR* esposte nella Relazione illustrativa⁵⁷, non sembra escluso che esso possa ritenersi indicativo dell'esigenza che la preclusione dell'indicizzazione venga circoscritta *case by case* (in prima battuta dal titolare del trattamento) entro i limiti di cui al terzo paragrafo dell'art. 17 del regolamento eurounitario.

In ogni caso, va detto che, se anche si optasse per l'assenza di ogni discrezionalità (non soltanto in capo alla cancelleria, com'è ovvio, ma anche) in capo al titolare del trattamento (ed al Garante o all'autorità giudiziaria eventualmente aditi), parrebbe comunque di fatto limitata l'incidenza della nuova norma sull'effettiva conoscibilità delle decisioni giudiziarie da parte dei consociati, che è resa meno agevole in caso di esclusione dagli indici restituiti dalle ricerche nominative effettuate tramite *Google* e simili. Infatti, non bisogna dimenticare che l'art. 64-ter n. att. c.p.p. riguarda provve-

⁵⁵ Cfr. A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 707, là dove osserva (salve alcune precisazioni) che «la formula apposta sul provvedimento penale materializza [...] l'attestazione di un diritto potestativo che discende dalla legge in virtù della pronuncia del provvedimento archiviativo o della sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento».

⁵⁶ Art. 17, § 1, lett. e), *GDPR*: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: [...] e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento». Sul punto, in dottrina, cfr. A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 708.

⁵⁷ Sul punto, nella *Relazione illustrativa*, cit., p. 349, si legge: «Quanto alla prima annotazione, il Garante, nel suo parere, suggeriva di valutare l'opportunità di espungere il richiamo all'art. 17 del Regolamento. Si è tuttavia ritenuto di mantenere tale richiamo, in quanto l'art. 17 del Regolamento fornisce comunque fondamento all'istituto della deindicizzazione, anche intesa in forma preventiva e con riferimento al c.d. ridimensionamento della visibilità mediatica, che rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale cui pure è riconducibile il diritto all'oblio (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559)».

dimenti favorevoli (in senso lato). Pertanto, l'interesse a precluderne *ab origine* l'indicizzazione sorgerà, verosimilmente, soprattutto (se non soltanto) qualora in rete già non circolino notizie sul procedimento penale, ragione per cui sarebbe proprio la conoscenza della decisione "liberatoria" a rivelare il coinvolgimento del soggetto nella vicenda giudiziaria⁵⁸. Tuttavia, l'assenza di tracce pregresse difficilmente riguarderà i personaggi pubblici. Più facilmente potrà registrarsi, invece, per i comuni cittadini. Nondimeno, l'interesse che costoro possono avere a limitare la «visibilità telematica»⁵⁹ del provvedimento che li riguarda, non ancora introdotto l'art. 64-ter n. att. c.p.p., già poteva beneficiare delle misure che i siti-sorgente⁶⁰ si sono determinati ad adottare in via generale e preventiva, anche su sollecitazione del Garante per la *privacy*⁶¹. Si cita qui il caso dell'archivio *SentenzeWeb*, che – com'è noto – raccoglie le sentenze civili e penali della Cassazione pubblicate negli ultimi cinque anni e si caratterizza per essere «liberamente fruibile da tutti i cittadini [...] attraverso il sito *web* della Corte»⁶²; ebbene, oltre alla limitazione delle decisioni visualizzabili sulla base del criterio temporale ed alla definizione di procedure finalizzate al corretto "oscuramento" dei dati là dove previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (in via obbligatoria o a seguito di accoglimento della relativa istanza)⁶³, «grazie ad appositi accorgimenti tecnici adottati già in fase di progettazione e realizzazione dell'archivio, i documenti ivi contenuti non sono suscettibili di indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni (ad esempio, *Google, Yahoo, etc.*)»⁶⁴.

In sede di interpretazione del primo capoverso dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., si è ipotizzato che sia proprio nei confronti dei siti-sorgente che il singolo può far valere la sua pretesa alla non indicizzazione del provvedimento a lui "favorevole"⁶⁵. Sarebbero, cioè, i siti che ospitano il provvedimento, rendendolo consultabile da parte di chiunque, a doversi attivare per impedirne l'indicizzazione ad opera dei motori di ricerca esterni al sito stesso. Lo strumento utilizzabile è il *Robots Exclusion Protocol*

⁵⁸ In tal senso, v. A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 706.

⁵⁹ *Supra*, nt. 54.

⁶⁰ Il sito-sorgente è il «primo sito nel quale il dato è apparso» (F. DI CIOMMO, *op. cit.*, p. 1104).

⁶¹ V. già *Online tutte le sentenze della Cassazione: i rischi per la privacy e le possibili cautele*. Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (in "L *Huffington Post*", 3 novembre 2014), reperibile in <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3506270>: «Nel caso delle sentenze, ad esempio, l'oscuramento dei nominativi delle parti o dei terzi a qualsiasi titolo coinvolti e/o l'adozione di tecniche che impediscano l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti potrebbero rappresentare utili soluzioni, capaci di coniugare la più ampia accessibilità alla pronuncia e ai principi ivi affermati, con il diritto alla riservatezza degli interessati. Sarebbe, questo, un valido esempio di come la tecnica possa anche, a volte, essere alleata, invece che nemica, dei diritti».

⁶² V. DI CERBO, *op. cit.*, p. 96.

⁶³ V. il decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, Racc. Gen. n. 178/2016, cit.

⁶⁴ DI CERBO, *op. cit.*, p. 97.

⁶⁵ In tal senso, v. M. MARINI, *op. cit.*, p. 26; diversamente A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 704, secondo la quale «il legislatore delegato ha individuato nei soli "motori di ricerca generalisti" i soggetti a cui richiedere la deindicizzazione o la mancata indicizzazione» (corsivo nostro).

La sottrazione all'indicizzazione nel caso di provvedimento "favorevole"

(REP), che prevede «la compilazione di un *file* di tipo testuale denominato *robots.txt*»: «qualora si sia in presenza di dati non ancora pubblicati, e perciò non presenti in nessun indice di ricerca, il file *robots.txt* può essere predisposto in modo opportuno affinché la notizia o la pagina web che si sta per inserire non venga acquisita dagli agenti di ricerca»⁶⁶. In verità, il legislatore delegato non ha accolto la sollecitazione del Garante per la protezione dei dati personali a «chiarire che l'obbligo di adozione di misure inibitorie ricade sul sito-sorgente e non sul motore di ricerca»⁶⁷. In ogni caso, se si optasse per l'interpretazione *de qua*, occorrerebbe comunque tenere conto dell'eventualità dei fornitori di motori di ricerca che non rispettino più le richieste *robots.txt* attraverso cui il sito-sorgente segnala le pagine *web* che intende sottrarre all'acquisizione da parte di uno o più o di tutti i motori di ricerca esterni: sarebbe questo un caso – secondo l'*European Data Protection Board (EDPB)*⁶⁸ – in cui i primi «avrebbero effettivamente l'obbligo di cancellare completamente l'URL corrispondente al contenuto, a differenza della deindicizzazione che è principalmente basata sul nome dell'interessato»⁶⁹.

7. L'annotazione conseguente ad una richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione di contenuti relativi al procedimento penale (art. 64-ter, comma 3, n. att. c.p.p.)

L'annotazione di cui al terzo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. (ove i motori di ricerca generalisti sono espressamente citati) si abbina alla pretesa che il diritto al *de-listing* di matrice eurounitaria attribuisce all'interessato nei confronti di *Google* e simili (non potendosi comunque escludere la responsabilità del sito-sorgente che non abbia dato seguito alla richiesta di applicazione del protocollo "*noindex*" che l'interessato abbia ritenuto di rivolgergli)⁷⁰.

⁶⁶C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della "de-indicizzazione"*, in *Dir. inf. e inform.* 2014, p. 739 ss., al quale si rinvia per un'ampia illustrazione del funzionamento e dei limiti del REP.

⁶⁷*Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit.

⁶⁸*Linee guida 5/2019*, cit., § 10.

⁶⁹Per converso, nella "sentenza *Google Spain*" del 2014, si legge: «La circostanza che gli editori di siti web abbiano la facoltà di indicare ai gestori di motori di ricerca, con l'aiuto segnatamente di protocolli di esclusione come "robot.txt" o di codici come "noindex" o "noarchive", il loro desiderio che una determinata informazione, pubblicata sul loro sito, venga esclusa in tutto o in parte dagli indici automatici di detti motori di ricerca, non significa che la mancanza di un'indicazione siffatta da parte di questi editori liberi il gestore di un motore di ricerca dalla sua responsabilità per il trattamento dei dati personali che egli effettua nell'ambito dell'attività del motore stesso» in quanto «tale circostanza non modifica il fatto che le finalità e gli strumenti del citato trattamento sono determinati da detto gestore» (Corte giust. UE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, § 39 s.).

⁷⁰V. le *Linee-guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso C-131/12 "Google Spain e Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González"*, adottate dall'*Article 29 Working Party* il 26 novembre 2014, § 11: «Gli interessati non sono tenuti a contattare il sito sorgente, né in precedenza né al momento di rivolgere l'istanza

L'annotazione si colloca qui «ad indicizzazione già avvenuta»⁷¹, ma il *target* della pretesa alla quale si accompagna è esteso ben oltre la riproduzione in rete dei provvedimenti giurisdizionali curata dai siti istituzionali dell'autorità emittente oppure da terzi a fini di trasparenza della giustizia e di informazione giuridica. Infatti, l'annotazione di cui al terzo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. è destinata a colui che, avendo beneficiato di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione, ambisca ad impedire che continui ad essere indicizzato – genericamente – «contenuti relativi al procedimento penale». Potrebbe trattarsi, per esempio, della notizia dell'applicazione di una misura cautelare oppure del rinvio a giudizio, a suo tempo diffusa dalle testate giornalistiche *online* che seguirono la vicenda giudiziaria. A fronte della varietà dei «contenuti relativi al procedimento penale» che possono risultare reperibili in rete, «sarà onere dell'istante identificare analiticamente, tramite l'URL di riferimento, la pagina sorgente (o le pagine sorgente) da depennare dai risultati di ricerca collegati al suo nome»⁷².

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, § 1, lett. c)⁷³, e 21, § 1⁷⁴, *GDPR*, l'interesse del richiedente è assistito da una presunzione di prevalenza, che il motore di ricerca deve vincere se vuole continuare ad inserire nei propri indici i link che in-

per l'esercizio dei propri diritti al motore di ricerca. Sono due le operazioni di trattamento in gioco, ciascuna basata su un diverso fondamento di legittimità e con un impatto diverso sui diritti e gli interessi delle persone. Un interessato può ritenere preferibile, nelle specifiche circostanze, contattare in prima battuta il webmaster del sito sorgente per chiedere la cancellazione di una determinata informazione oppure l'applicazione del protocollo "noindex" a tale informazione; tuttavia, non si tratta di un obbligo imposto dalla sentenza».

Recentemente ha avuto occasione di soffermarsi sul punto anche Corte eur., sent. 25 novembre 2021, *Biancardi c. Italia*, § 50 s.

⁷¹ *Relazione illustrativa*, cit., p. 349.

⁷² S. SICA-V. D'ANTONIO, *op. cit.*, p. 710. Sul punto si sofferma ora A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 706 s.

⁷³ Art. 17, § 1, lett. c), *GDPR*: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: [...] c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento [...]».

⁷⁴ Art. 21, § 1, *GDPR*: «L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

Si ricorda qui che il trattamento dei dati personali effettuato dai motori di ricerca è annoverabile fra quelli che, ai sensi dell'art. 6, § 1, lett. f), *GDPR* si giustificano (senza che sia richiesto il previo consenso dell'interessato) in quanto necessari «per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore».

dirizzano l'internauta verso i contenuti "sgraditi" alla persona⁷⁵. Ne deriva che l'attività di indicizzazione effettuata da *Google* e simili è soggetta ad un potere inibitorio dell'interessato⁷⁶, sebbene non illimitato⁷⁷: ai sensi dell'art. 21, § 1, *GDPR*, se quest'ultimo si oppone per «motivi connessi alla sua situazione particolare»⁷⁸, il motore di ricerca non può proseguire il trattamento, salvo che «dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere [...] che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato» (incluse le ragioni di cui al terzo paragrafo dell'art. 17 *GDPR*)⁷⁹. Così, per esempio, a fronte di una richiesta di deindicizzazione, *Google* potrebbe sottrarsi all'obbligo di soddisfarla dimostrando che, nel caso concreto, il ruolo pubblico dell'interessato è idoneo a far prevalere, sulle ragioni sottese alla «sua situazione particolare», l'interesse della collettività ad accedere all'informazione che lo riguarda a partire dalla semplice digitazione del suo nome⁸⁰. Se questa fosse la situazione, tuttavia, occorre ricordare quanto la Corte di giustizia ha aggiunto nella motivazione di una nota sentenza specificamente rivolta al tema che qui rileva: il «gestore è in ogni caso tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, a sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito»⁸¹.

Deve escludersi che l'art. 64-ter, comma 3, n. att. c.p.p. isoli gli esiti "favorevoli" ivi elencati come fondamento di una presunzione invincibile di prevalenza dell'interesse sotteso alla richiesta di deindicizzazione. Se pure tale dovesse essere la conclu-

⁷⁵ V. le *Linee guida* 5/2019, cit., § 26 ss.

⁷⁶ Infatti, tra i presupposti della deindicizzazione, l'art. 17, § 1, lett. c), *GDPR* include espressamente l'esercizio del potere inibitorio spettante all'interessato ai sensi dell'art. 21, § 1: si tratta di «un potere inibitorio, esercitabile [...] a prescindere dall'illegittimità del trattamento, attraverso cui l'interessato controlla i propri dati personali» (A. RICCI, *op. cit.*, p. 448).

⁷⁷ Si ricorda qui che «incombe [...] al gestore di un motore di ricerca valutare, nell'ambito di una richiesta di deindicizzazione riguardante link verso pagine web nelle quali sono pubblicate informazioni relative a un procedimento penale a carico della persona interessata, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, se – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell'infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l'esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l'interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona – la persona interessata abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire da tale nome» (Corte giust. UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17, § 77).

⁷⁸ Le *Linee guida* 5/2019, cit., § 32, indicano esemplificativamente, come «situazione particolare» ai sensi dell'art. 21, § 1, *GDPR*, «la circostanza per cui un risultato di ricerca arreca danno a un interessato nella ricerca di un impiego o mina la sua reputazione nella vita personale».

⁷⁹ V. le *Linee guida* 5/2019, cit., § 30.

⁸⁰ V. le *Linee guida* 5/2019, cit., § 32.

⁸¹ Corte giust. UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17, § 78.

sione in ordine al secondo comma, nel terzo non soltanto cambia il tenore dell'annotazione, ma mutano anche i termini del conflitto, che ancor meno in questo caso consentirebbero ragionevolmente una soluzione predeterminata⁸². Basti pensare che, al pari dei cittadini comuni, anche i personaggi pubblici avrebbero accesso incondizionato alla deindicizzazione di pagine *web* che ospitano notizie di stampa relative al procedimento penale che li riguarda per il solo fatto di aver beneficiato di un provvedimento "favorevole", a prescindere dalla causa.

Del resto, la pretesa alla quale si riferisce il terzo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p. è senza ambiguità riconducibile al diritto riconosciuto dall'art. 17 *GDPR*, integralmente richiamato, il quale, nell'interpretazione della Corte di giustizia, include l'esito del procedimento tra gli elementi della fattispecie utili al bilanciamento degli interessi contrapposti nel caso concreto⁸³.

Si può dunque concludere pianamente che, anche là dove il richiedente abbia beneficiato di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione, la contesa fra gli interessi in gioco si conferma regolata da «una sorta di presunzione relativa di fondatezza dell'istanza [...], tale dunque da correttamente ammettere il bilanciamento, in concreto, con il diritto all'informazione e gli altri interessi giuridicamente rilevanti enunciati dalla norma [...]»⁸⁴.

Né, in forza dell'art. 64-ter n. att. c.p.p., il bilanciamento *case by case* muta sede, restando invece in capo ai motori di ricerca, che lo effettuano sotto il controllo (eventuale e successivo) del Garante per la protezione dei dati personali o del giudice civile⁸⁵. Infatti, sul punto non è stato ripreso il modello dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, che affida la composizione del conflitto alla valutazione discrezionale della stessa autorità giudiziaria che emette il provvedimento oggetto di annotazione.

8. Conclusioni

Nel tentativo di tracciare un bilancio, seppur provvisorio, dobbiamo considerare partitamente quanto previsto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 64-ter n. att. c.p.p.

Il primo sembra l'unico dotato di un contenuto innovativo e più d'una sono le questioni che pone. Innanzitutto, si è visto che la formulazione utilizzata può indurre a ritenere che il legislatore delegato abbia inteso predeterminare l'esito della contesa fra gli interessi contrapposti⁸⁶. Se così fosse, potrebbero sollevarsi perplessità in or-

⁸² In questo senso v. già M. MARINI, *op. cit.*, p. 29; A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 708.

⁸³ V. Corte giust. UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17 (in tale occasione la Corte ha esaminato le questioni pregiudiziali poste «dal punto di vista della direttiva 95/46 [*applicabile alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale*], tenendo conto, tuttavia, nella sua analisi delle suddette questioni, anche del regolamento 2016/679, al fine di garantire che le sue risposte [*fossero*], in ogni caso, utili al giudice del rinvio» (§ 33).

⁸⁴ *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit.

⁸⁵ Sulla questione si sofferma A. PROCACCINO, *op. cit.*, p. 709 ss.

⁸⁶ *Supra*, § 6.